

lo sport più seguito nel nostro Paese è proprio il calcio e l'importanza dell'evento citato crea un forte interesse nella stragrande maggioranza della popolazione, che seguirà con passione il cammino della nazionale italiana;

per accedere alla *home page* del sito *internet* ufficiale della FIFA per i mondiali di calcio 2002 (*www.fifaworldcup.com*) si è invitati a scegliere diverse lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo, giapponese, coreano e cinese;

nonostante l'importanza che riveste la nostra nazionale calcistica, la lingua italiana è completamente ignorata dalla FIFA;

per i milioni di italiani appassionati di calcio sarà molto difficile seguire tramite il sito *internet* ufficiale dei mondiali 2002 la propria nazionale;

mentre dal punto di vista calcistico, vedesi anche la straordinaria accoglienza da parte del popolo giapponese, ci presentiamo tra i favoriti anche a questo appuntamento, dal versante del potere e della diplomazia sportiva l'Italia è ai margini —:

se intenda porre in essere tutte le azioni necessarie, attraverso gli strumenti messi a disposizione della legislazione vigente, al fine di intervenire presso la FIFA, per consentire alla nostra popolazione di poter seguire sul sito *internet* ufficiale dei mondiali di calcio 2002, il cammino della nazionale anche nella lingua italiana;

se non ritenga utile verificare la possibilità di intervenire presso gli organismi competenti, al fine di restituire quel rilievo che la nostra nazione esercita dal punto di vista sportivo ma non da quello del potere e della diplomazia sportiva. (4-03073)

\* \* \*

## AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

*Interrogazione a risposta scritta:*

CIMA. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro per le politiche comunitarie.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 1497 del 1939 identifica l'Alta Brianza, comprendente anche il lago di Alserio, come area ambientale da tutelare;

la legge della regione Lombardia n. 33 del 1977 istituisce la riserva naturale « Riva orientale del lago di Alserio »;

la legge della regione Lombardia n. 82 del 1983 istituisce il Parco naturale Valle del Lambro;

il Prg del comune di Erba nel 1987 riconosce l'unicità dell'*habitat* naturale del lago di Alserio quale area di sosta e nidificazione per oltre cinquanta specie migratorie ed area caratterizzata dalla presenza di specie rare di flora e fauna;

nel 1997 l'assemblea del consorzio Parco Valle del Lambro approva il Piano territoriale di coordinamento, con la ripermutazione dei confini e la modifica dei vincoli, ma con tecniche attuative che non consentono interventi di costruzione di strade o di modifica di quelle esistenti;

la riduzione dei vincoli nell'area della Piano d'Erba, l'aggiunta di aree già fortemente antropizzate e dell'area industriale che comprende la cementeria Merone, l'approvazione della costruzione di un maneggio, di una strada con ponte in cemento armato, di una piattaforma in cemento per un impianto di trattamento dei rifiuti e di un edificio denominato Castel del Lago mettono a rischio le finalità stesse del Parco;

la Commissione europea ha incluso il lago di Alserio tra i siti di interesse comunitario e l'Unione europea ha finan-

ziato un progetto per « Interventi di conservazione integrata e risanamento ambientale del lago di Alserio » —:

se non ritengano di intervenire per verificare il rispetto da parte del consiglio direttivo del Parco della Valle del Lambro delle norme a cui sono sottoposti i siti di interesse comunitario, in particolare per quanto riguarda la valutazione preventiva di impatto ambientale. (4-03070)

\* \* \*

### ATTIVITÀ PRODUTTIVE

*Interrogazione a risposta scritta:*

**RIZZO.** — *Al Ministro delle attività produttive, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Fnle-Cgil, Flaei-Csl, Uilcem-Uil, in adesione allo sciopero generale confederale del 16 aprile 2002, hanno proclamato per il settore elettrico lo sciopero dei lavoratori in turno e semiturno addetti alla produzione nazionale, e comunicato alle imprese elettriche, in ottemperanza all'accordo Federelettrica-organizzazioni sindacali del 12 novembre 1991, le modalità operative dello sciopero ripartendolo nei giorni 14, 15 e 16 aprile al fine di assicurare la cosiddetta « riserva vitale di energia » ed evitare un *black-out* di energia elettrica, ma allo stesso tempo garantire ai lavoratori preposti agli impianti di produzione e distribuzione il loro diritto allo sciopero;

a seguito di tale comunicazione il Ministro delle attività produttive, con ordinanza n. 2 del 2002, prendendo atto che dalla documentazione valutativa redatta dal Gestore della rete di trasmissione nazionale spa (Grtn) riferita al giorno 14 aprile 2002, risultava incompatibile con l'esigenza di mantenimento della « riserva vitale di energia », tra gli altri, lo sciopero che avrebbe interessato l'impianto di Mon-

talto di Castro, ordinava all'Enel spa di assicurare, per quel giorno, la regolarità del servizio elettrico disponendo l'impiego del personale turnista necessario;

l'Enel produzione - Unità di *business* termoelettrica di Montalto di Castro (Viterbo) con due diverse comunicazioni la n. 20 e la n. 21 del 2002 precettava i lavoratori turnisti di cui al punto 1) all'accordo del 12 novembre 1991, dandone i nominativi ed esentandoli pertanto dallo sciopero, e ricordava loro che in caso di inottemperanza all'ordinanza del Ministro che ordinava loro di effettuare la prestazione lavorativa ed alla azienda ad assicurare la regolarità del servizio elettrico sarebbero state applicate le sanzioni previste dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche;

come la stessa Fnle-Cgil di Viterbo ha avuto modo di denunciare a mezzo di un volantino datato 16 aprile 2002, data dello sciopero nazionale, tutti i lavoratori precettati dall'ordinanza del ministero si sono presentati nei giorni 14 e 15 aprile all'impianto di Montalto di Castro che è rimasto inspiegabilmente fermo, vedendosi in tal modo di fatto negato il loro diritto allo sciopero —:

se non ritenga oramai indifferibile una riformulazione dell'accordo applicativo della legge n. 146 del 1990 datato 12 novembre 1991 e definito dalle stesse disposizioni finali « a carattere sperimentale », stante il mutato assetto del settore elettrico oramai privatizzato e governato da una pluralità di produttori, ma soprattutto, ed i fatti sopra esposti lo confermano, inadeguato a tutelare il diritto di sciopero che per alcune realtà, ad esempio, la produzione e la distribuzione di energia elettrica, è stato non solo mortificato ma letteralmente negato;

per quali motivi, malgrado la precettazione dei lavoratori addetti all'impianto di produzione dell'Enel di Montalto di Castro disposta con ordinanza ministeriale « tenuto conto », come si legge dalla stessa ordinanza « dell'esigenza di dover salvaguardare da pregiudizio grave ed immi-